

Credito del professionista negligente escluso dallo stato passivo

Responsabilità

Punito il debitore che fornisce una situazione patrimoniale fraudolenta

Valentina Ricci

L'articolo 173 della legge fallimentare punisce con la revoca dell'ammissione al concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento il debitore che compia o ometta di compiere uno o più atti volti a fornire una rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa non rispondente alla realtà, in evidente frode ai creditori. Considerando la complessità di una crisi aziendale e delle ragioni che l'hanno determinata, è spesso inevitabile il debitore si avvalga di professionisti competenti in materia – tipicamente, commercialisti e avvocati – che lo assistano nella gestione della crisi, sia predisponendo la documentazione necessaria – nel caso del concordato preventivo, la proposta e il relativo piano –, sia nell'assistenza giudiziale laddove ciò sia prodromico all'ammissione ad una procedura concorsuale.

A tale scopo, naturalmente, il debitore dovrà garantire ai professionisti incaricati accesso a tutte le informazioni contabili, economiche, finanziarie e patrimoniali atte a delineare un quadro completo della crisi e delle sue cause, nonché a fornire la migliore strategia per risanarla. Ebbene: mantenendo il focus sulla procedura di concordato preventivo e, in particolare, sulla fattispecie disciplinata all'articolo 173, si pone la questione di individuare eventuali profili di responsabilità dei professionisti che, venuti a conoscenza della commissione da parte del debitore di atti fraudolenti che hanno manifestamente contribuito all'aggravamento della crisi e sono stati la causa principale che ha determinato la necessità di accedere a una procedura concorsuale, non ne diano atto nella documentazione che sono stati incaricati di predisporre e patrocinare nell'ambito del concordato.

Successivamente, una volta individuati tali profili di responsabilità, ci si potrebbe domandare se una simile condotta integri una fattispecie di negligenza professionale e incida sul rango o addirittura sull'ammissibilità allo stato passivo fallimentare del credito dei professionisti per gli onorari derivanti dall'assistenza nel concordato, laddove l'aver taciuto la commissione di atti in frode ai creditori abbia contribuito a determinare la revoca del concordato e la conseguente declaratoria di fallimento.

Un simile caso è stato affrontato dalla Cassazione che, con ordinanza n. 35489 del 19 dicembre 2023, ha statuito – o sarebbe meglio dire ribadito, avendo confermato quanto già enunciato dalla Cassazione a Sezioni unite con sentenza n. 42903/2021 – che la negligenza che abbia contribuito a determinare la revoca dell'ammissione al concordato ai sensi dell'articolo 173 legge fallimentare, riscontrata nella condotta del professionista nell'esecuzione di un incarico per l'assistenza del debitore nell'iter di accesso a tale procedura, non solo consente alla curatela del fallimento intervenuto a seguito della revoca di eccipire l'inadempimento del professionista nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ma costituisce un'ideale giustificazione all'esclusione dallo stato passivo fallimentare del credito per compensi relativi all'attività professionale.

Il caso di specie, portato al vaglio della corte di legittimità, riguarda un avvocato e un commercialista, incaricati dalla società Alfa srl di predisporre la proposta con-

cordataria e il piano, nonché di patrocinare nell'interesse di Alfa la relativa domanda di ammissione al concordato preventivo, i quali non avevano correttamente rappresentato, in detta documentazione, il contesto in cui era avvenuto l'ingente rimborso del finanziamento soci. A seguito di indagini condotte dai commissari giudiziali dopo l'ammissione di Alfa al concordato, era emerso che tale rimborso era stato effettuato non solo in violazione della regola della postergazione ex articolo 2467 del Codice civile, ma era stato altresì eseguito con delle liquidità realizzate attraverso il compimento di un'operazione di sale and lease back tra Alfa e Beta spa avente ad oggetto un fabbricato industriale. I commissari giudiziali avevano pertanto ritenuto di informare il tribunale di Cagliari della commissione di atti in frode ai creditori, e il tribunale aveva provveduto ai sensi dell'articolo 173 della legge fallimentare dichiarando il fallimento di Alfa.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dai suddetti professionisti, ai cui crediti per onorari maturati per l'assistenza nell'ambito del concordato non era stato riconosciuto il beneficio della prededucibilità, il tribunale confermava quanto già disposto dal giudice delegato, e il relativo decreto veniva impugnato per cassazione dai soccombenti.

All'esito del giudizio dinanzi la prima sezione della Cassazione, i giudici hanno stabilito che la condotta tenuta dai professionisti nella fattispecie in esame era connotata da grave negligenza; la medesima costituiva, pertanto, una violazione dell'obbligo ex articolo 1176, comma 2, del Codice civile, nonché un inadempimento del mandato professionale e, conseguentemente, giustificava non solo l'esclusione della prededucibilità del credito, ma addirittura il rigetto tout court della relativa istanza di insinuazione al passivo del fallimento.

Rigettando il ricorso promosso dai professionisti per inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di gravame, la Corte li ha condannati al pagamento delle spese processuali. Una pronuncia, quella in esame, di interesse sotto diversi profili, a partire dall'individuazione degli elementi di responsabilità dei soggetti coinvolti anche in relazione alla diligenza professionale, passando alla natura delle obbligazioni dei professionisti in siffatte circostanze, per giungere infine alla debenza o meno del compenso al professionista negligente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIVISTA DIGITALE



MODULO24 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

L'articolo costituisce un estratto del commento pubblicato su il Mensile – Responsabilità e Risarcimento (direzione scientifica Avv. Mario Benedetti), la rivista parte integrante del Modulo24 Responsabilità e risarcimento che si propone di affrontare con taglio operativo le problematiche di ordine tecnico che il professionista è chiamato quotidianamente ad affrontare e risolvere nell'ambito della responsabilità civile e del risarcimento del danno. Per consultare il Modulo24: modulo24responsabilita.ilsole24ore.com.